

**STATUTO DEI SOCI**

**Art. 1** L'Associazione ha durata illimitata. l'Assemblea Generale dei soci ne potrà deliberare lo scioglimento.

**Art. 2** L'Associazione non ha scopi di lucro, ma per conseguire gli scopi sociali e coprire le relative spese, può predisporre e realizzare studi e progetti per conto di soggetti pubblici o privati e di altri committenti, dietro corrispettivo.

**Art. 3** Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Riunire coloro che sono interessati alla produzione cinematografica ed audiovisiva creativa.
- b) Contribuire attivamente alla promozione ed alla diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva e della produzione cinematografica ed audiovisiva creativa, anche in ambito sociale e scolastico ed eventualmente in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- c) Produrre opere audiovisive e promuoverle e diffonderle con ogni mezzo.
- d) Collaborare all'organizzazione di festival, rassegne, manifestazioni, eventi e mostre del settore audiovisivo, in ambito nazionale ed estero

L'Associazione, per il raggiungimento di tali scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni;
- attività di formazione: corsi e seminari di aggiornamento e perfezionamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

**Art. 4** Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, siano interessati al conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, considerati vincolanti per tutti i soci. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo con parere insindacabile ed inappellabile, previa domanda scritta.

**Art. 5** I soci sono distinti in:

- a) soci fondatori: coloro i quali hanno fondato l'Associazione.
- b) soci ordinari: coloro che avendo avanzato domanda di adesione all'Associazione vengono ammessi.
- c) soci onorari: persone, enti, gruppi, club, associazioni ed istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione ed allo svolgimento delle attività. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

**Art. 6** I soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il mese di febbraio di ogni anno. La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 7** I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dall'Associazione.

**Art. 8** Perdono la qualità di socio, automaticamente, i soci dimissionari, irreperibili e morosi da oltre cinque mesi;

**Art. 9** I soci possono essere radiati, con delibera del Consiglio Direttivo, per gravi motivi.

**Art. 10** I soci intenzionati a dimettersi devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

**Art. 11** I mezzi di finanziamento dell'Associazione sono i seguenti:

- a) quote associative;
- b) sussidi, lasciti e donazioni;
- c) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- d) rimborsi spese;
- e) contributi, sostegni e sovvenzioni di enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati;

L'Assemblea Generale dei soci delibera sull'utilizzazione di elargizioni liberali in denaro, lasciti e donazioni, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e secondo le disposizioni di legge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 12** L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea Generale dei soci entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso l'Associazione o inviati ad ogni socio, anche tramite posta elettronica, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati.

**Art. 13** Sono organi dell'Associazione:

- a) *l'Assemblea Generale dei soci;*
- b) *il Consiglio Direttivo;*
- c) *il Collegio dei revisori dei conti.*

Sono cariche sociali dell'Associazione:

- a) *il Presidente;*
- b) *Il Segretario Generale facente funzione di Vice Presidente;*
- c) *Il Tesoriere.*

**Art. 14** L'Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti i soci.

Ogni socio ha diritto di voto limitato alla sua persona. In caso di impossibilità a partecipare alle Assemblee, può farsi rappresentare da altro socio da lui delegato per iscritto anche tramite fax o posta elettronica. Un socio, in ogni Assemblea Generale dei soci, può recare un massimo di due deleghe.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza semplice.

**Art. 15** Sia per la prima, sia per la seconda convocazione, l'invito a partecipare deve essere inviato ai soci con preavviso di 15 giorni, dal Consiglio Direttivo anche tramite fax o posta elettronica, e deve indicare luogo, data, ora della riunione e ordine del giorno, che sarà poi riportato nel verbale dell'Assemblea Generale dei soci.

**Art. 16** L'Assemblea Generale dei soci ha i seguenti compiti principali:

- a) Stabilire e discutere il programma annuale delle attività;
- b) Procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- c) Deliberare sull'assetto sociale e l'organizzazione interna;
- d) Deliberare l'ammontare dell'importo delle quote associative;
- e) Eleggere, con mandato triennale, i membri del Consiglio Direttivo nel numero di cinque e del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di tre.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea Generale dei soci elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

**Art. 17** Il Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, è composto di cinque membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge, con mandato triennale, tra i suoi membri, il Presidente, il Segretario Generale facente funzione di Vice Presidente ed il Tesoriere.

I membri uscenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ma può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei propri membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono parte, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Un Consigliere può farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio Direttivo da altro Consigliere da lui delegato per iscritto, anche tramite fax o posta elettronica. Un Consigliere può recare una sola delega.

Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo assume tutti i poteri, ordinari e straordinari di statuto non riservati all'Assemblea Generale dei soci. Cura la direzione e l'amministrazione dell'Associazione, elabora il regolamento interno, redige il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci.

E' responsabile, nei confronti dei soci, del regolare funzionamento dell'Associazione, del corretto impiego delle risorse e della custodia dei beni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

**Art. 18** Il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di urgenza può esercitare il potere decisionale in merito a provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è devoluta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente può delegare la firma sociale ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 19** Il Segretario Generale, facente funzione di Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di impedimento assumendone gli stessi poteri. Svolge i compiti assegnatigli dal regolamento interno e dalle delibere del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente, redige il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

**Art. 20** Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e si occupa dell'amministrazione ordinaria. Redige il bilancio preventivo e consuntivo, aggiorna il libro degli inventari ed ha la custodia dei beni.

**Art. 21** L'amministrazione straordinaria è gestita dal Consiglio Direttivo o, se convocata, dall'Assemblea Generale dei soci.

**Art. 22** Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea Generale dei soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 23** Le cariche sociali dell'Associazione non sono remunerate. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie connesse e necessarie allo svolgimento dell'attività sociale, regolarmente documentate.

**Art. 24** Al fine di razionalizzare le risorse interne dell'Associazione, l'Assemblea Generale dei soci, qualora si dimostri necessario per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, può deliberare la creazione di Aree relative alle specifiche discipline tecniche o a discipline ad esse complementari ed a qualsiasi tecnica o strumento si rivelino necessari e di sedi periferiche dell'Associazione, nonché di un Ufficio Stampa e Promozione. L'Assemblea Generale dei soci nomina per ciascuna Area, un responsabile, per ciascuna sede periferica, un coordinatore e, per l'Ufficio Stampa e Promozione, un Capo Ufficio.

**Art. 25** L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci e riportare un numero di voti pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto. L'attivo sociale sarà devoluto ad opere di beneficenza o per fini di pubblica utilità.

Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere sottoposte a delibera dell'Assemblea Generale dei soci. Per essere attuate devono ottenere il settantacinque per cento dei voti validi, escluse le schede bianche o nulle.

**Art. 26** Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi vigenti ed alle disposizioni in vigore per associazioni di analoga natura.